

N. 2688/10 R. G. TRIBUNALE DI MODENA

N.1854/09 R. G. NOTIZIE DI REATO



TRIBUNALE DI MODENA
RITO MONOCRATICO
SENTENZA
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____ Reg. Sent.

Data del deposito 24/03/2011

Data di irrevocabilità

AL P.M.P. per esec.

ESTRATTO EX ART. 160 T.U.L.P.S.

N. _____

CAMPIONE PENALE

Redatta la scheda il:

Il Giudice Dr. BARBARA MALVASI

alla pubblica udienza del 24/03/2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

nei confronti di:

1. _____, nato in _____, SFD - LIBERO CONTUMACE
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara Pavone del foro di Modena; Assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Sara Pavone del Foro di Modena, presente;
2. _____, nato in _____ il _____, SFD- LIBERO CONTUMACE
Elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Roberto Garzia;
assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Roberto Garzia del Foro di Modena, presente;
3. _____, nato in _____ il _____ SFD LIBERO CONTUMACE
Elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Lorenzo Bergami del Foro di Modena; assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Valeria De' Biase del foro di Modena assente, sostituita a norma dell'art. 102 c.p.p. dall'Avv. Sara Pavone del Foro di Modena.

Con la presenza di Pubblico Ministero Dr. Monica Varricchio V.P.O.

IMPUTATO
(Vedi Allegato A)

CONCLUSIONI DELLE PARTI
(Vedi Allegato B)

Esaurita l'assunzione delle prove formulano ed illustrano le rispettive conclusioni:

Il Pubblico Ministero: Avv. per gli imputati n. 2) 3)

CONDANNA

GESI di reclusione con dimissioni giornaliere;
per n. 1) Assoluzione perché il fatto non
costituisce reato.

I difensor della Parte Civile:

I difensor del Responsabile Civile:

I difensor delle persone civilmente obbligate per la pena pecuniaria:

Il difensore dell' imputato :

Avv. per n. 1) si associa alle conclusioni P.M.
per n. 3) Assoluzione perché il fatto non sussiste;
Avv. per n. 2) si ramanda e acquiesce

ALL A.

imputati/to per il/i reato/ti in ordine ai seguenti reati:

a) p. e p. dall'art. 6 co. 3° del d. leg.vo 286/98, poiché in qualità di straniero, a richiesta degli Agenti di Pubblica Sicurezza della Polizia Municipale di Modena (in particolare operatori di Polizia Municipale Manto Fabrizio, Piva Stefano, Boccedi Patrizia e Rossi Cosetta) non esibiva, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno.

b) p. e p. dall'art. 14 co. 5° ter D.leg.vo 286/98, perché non ottemperava all' Ordine del Questore della provincia di Torino, emesso ai sensi del comma 5bis cit. art. in data 30.08.2008 e debitamente notificatole in data 30.08.2008, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato Italiano, in violazione del predetto ordine impartito dal Questore;

c) p. e p. dall'art. 14 co. 5° ter D.leg.vo 286/98, perché non ottemperava all' Ordine del Questore della provincia di Modena, emesso ai sensi del comma 5bis cit. art. in data 31.12.2009 e debitamente notificatole in data 31.12.2009, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato Italiano, in violazione del predetto ordine impartito dal Questore;

PROCURA REPUBBLICANA
DEPOSITATO IN SEGRETO

Accertati in Modena il 09.01.2009

Op

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio ex artt. 550 e 552 CPP in data 25/3/2010 il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti degli imputati in epigrafe indicati in relazione ai reati parimenti in epigrafe specificati.

Alla udienza dibattimentale in data 16/12/2010, ove gli imputati rimanevano contumaci, previa dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice ammetteva le prove testimoniali chieste dal P.M..

Le difese non indicavano prove autonome, riservandosi il controesame dei testi del P.M..

Dopodichè, pronunciata ordinanza di ammissione delle prove, l'udienza veniva rinviata per lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale al 24/3/2011.

All'odierna udienza, previa pronuncia della ordinanza facente parte integrante del verbale di udienza a seguito di mutamento della persona fisica del giudicante, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 555/4 CPP, il P.M. produceva gli atti redatti dalla P.M. nei confronti dei predetti ^{CCNP 14/2/09, verbale di accompagnamento ed identificazione, d. 14/10/10} dai quali si evince, tra l'altro, la condizione di clandestino del [REDACTED] e copia dei provvedimenti indicati ai capi B e C della imputazione debitamente notificati ai destinatari.

Dopodichè le parti concludevano come riportato a verbale.

Reputa questo giudice che le sopra illustrate risultanze della istruttoria dibattimentale consentano di pervenire a pronuncia assolutoria nei confronti di tutti gli odierni imputato con la formula perché il fatto non sussiste, quanti ai capi B e C per effetto della disapplicazione, in linea con l'insegnamento della Corte Costituzionale, della norma interna incriminatrice in quanto contrastante con le norme sovraordinate dell'ordinamento comunitario, in particolare con la Direttiva 2008/115/CE del 16/12/2008 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea "recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare".

Più dettagliatamente, l'art. 20 della Direttiva imponeva agli Stati membri di "mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 24 dicembre 2010".

Non essendosi ciò verificato, contenendo la Direttiva previsioni chiare, precise ed incondizionate, ed essendo la stessa dotata di efficacia verticale, essa deve essere immediatamente e direttamente applicata avendo "efficacia diretta verticale", anche in mancanza di norme di adeguamento del diritto interno, trattandosi di normativa c.d. self executing.

Appare di tutta evidenza come la disciplina incriminatrice prevista dall'art. 14/5-ter e 5quater del D.lvo 286/98 sia in contrasto con la Direttiva in questione, atteso che quest'ultima non contempla

affatto la possibilità di punire lo straniero che si trattiene nello Stato in violazione delle prescrizioni dell'autorità amministrativa ed esclude che siffatta condotta possa essere considerata sanzionabile in quanto penalmente rilevante.

La possibilità di trattenere un cittadino di un paese terzo, irregolare (art. 16), è espressamente limitata alla esclusiva finalità di "preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento" ed è limitata al "solo tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio" (art. 15); il trattenimento può essere "mantenuto solo per il periodo, non superiore a sei mesi, necessari ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito" e "prolungato per un periodo non superiore ad altri dodici mesi solo nei casi in cui, ...l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo" (art. 15).

La Direttiva non punisce alcuna condotta del cittadino di un paese terzo connessa alla sola sua presenza irregolare nel territorio dello Stato membro, ma ne consente il trattenimento solo per eseguirne il rimpatrio.

Ne consegue che le norme incriminatrici di cui all'art. 14/5ter e 5quater del D.Lvo 286/98 appaiono in contrasto con la Direttiva 2008/115 CE e pertanto, in base ad interpretazione costituzionalmente orientata, devono essere disapplicate.

Quanto al capo B, rileva questo giudice che le risultanze istruttorie ovvero in atti consentano di pervenire parimenti a pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato [redacted] con la formula perché il fatto non sussiste, per mancata integrazione di tutte le componenti costitutive oggettive della fattispecie oggetto di contestazione, in particolare per difetto della condizione soggettiva del soggetto attivo di straniero legittimamente soggiornante sul T.N..

La modifica introdotta dall'art. 1/22 lett. h) L. 94/2009, che ha circoscritto ai soggetti stranieri legittimamente soggiornanti sul T.N. il reato di cui all'art. 6/3 D.Lvo n. 286/98, in quanto norma a favore del reo, per effetto dell'art. 2/2 C.p., trova applicazione anche in relazione a condotte accertate anteriormente all'entrata in vigore della modifica suddetta, di talché l'imputato odierno, cittadino extracomunitario presente clandestinamente sul territorio nazionale, non può essere condannato per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato.

Sul punto si sono di recente pronunciate le S.U. della Suprema Corte con la seguente massima: "la modificazione dell'art.6/3 del D.Lvo n. 286/68 ad opera dell'art. 1/22 lett. h) della L. n. 94/2009 ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente "abolitio criminis" per gli stranieri extracomunitari regolari (così Cass. S.U., 24/2/2011, Alacev Pavel).

PQM

Visto l'art. 530 CPP,

assolve

[REDACTED] e [REDACTED] dai reati a loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Modena, 24/3/2011

sd
24 MAR 2011



Il Giudice
Dott.ssa Barbara Malvasi

A handwritten signature.